Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 24 novembre, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. John Mamman Garba il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Nigeria.

Giovedì 24 novembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Nguyen Van-Hieu il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Vietnam.

(9839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **1001.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate, dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si compone:

1) del presidente;

2) del direttore dell'Istituto;

3) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministero della pubblica istruzione;

4) del rappresentante del comune di Salerno;

5) del rappresentante della provincia di Salerno;

6) del rappresentante della Camera di commercio di Salerno;

7) di un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto designato dal Consiglio direttivo;

8) del direttore amministrativo dell'Istituto;

9) dei rappresentanti legali degli Enti pubblici che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore a L. 10.000.000 annue.

I membri del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione del direttore e del direttore amministrativo dell'Istituto che sono membri di diritto, durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati ».

Art. 9. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, ordinariamente ogni due mesi, straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda motivata. Il presidente lo presiede e funziona da segretario il direttore amministrativo.

L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza.

Per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri più il presidente ».

Art. 12, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo, che lo designa a maggioranza assoluta dei voti, scegliendolo tra i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto ».

Art. 15, relativo alle attribuzioni del Consiglio direttivo è modificato nel senso che il comma distinto dalla lettera *l*) è abrogato e sostituito dal seguente:

l) « esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono riferite dal presente statuto, nonchè quelle demandate ai Consigli di facoltà dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ».

Art. 23, relativo agli insegnamenti fondamentali e complementari dei corsi di laurea è modificato nel senso che per il punto *c*) laurea in Lingue e letterature straniere, gli ultimi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Possono sostenere la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta per la laurea gli studenti iscritti almeno al 3° anno i quali abbiano superato tutte le prove scritte dei seguenti insegnamenti: Lingua e letteratura italiana (biennale), Lingua e letteratura latina (biennale), 1ª Lingua e letteratura straniera (dopo aver superato il triennio), 2ª Lingua e letteratura straniera (biennale), Storia (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta nella lingua straniera scelta per la laurea alla fine di ogni anno ed una prova scritta nella lingua straniera biennale. L'esame delle altre due lingue consisterà soltanto in una prova orale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari ».

Allo stesso articolo è aggiunto alla fine il seguente ultimo comma:

« Con deliberazione del Consiglio direttivo ed approvazione del Consiglio di amministrazione - che ne determineranno modalità e condizioni - potranno essere annualmente istituiti corsi liberi di conferenze su materie non previste dal piano normale di studi e che saranno affidati a studiosi di chiara fama e di specifica competenza ».

Art. 31. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I posti di ruolo di professori sono assegnati a discipline da scegliersi fra gli insegnamenti fondamentali.

Agli insegnamenti complementari potranno essere attribuiti posti di ruolo - nei limiti sanciti dal testo unico - ove questi siano superiori a quattro ».

Art. 34, relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico dei professori di ruolo è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Art. 38, relativo al congedo ed all'aspettativa dei professori di ruolo è modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono soppressi.

Art. 41. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Alle cattedre relative ad insegnamenti fondamentali possono essere assegnati lettori-assistenti ordinari ».

Art. 44. — E' modificato nel senso che gli assistenti straordinari, ancora in servizio, possono essere assegnati a tutti gli insegnamenti fondamentali e non solamente alle cattedre di Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Pedagogia e Geografia con un trattamento economico da determinarsi all'inizio di ciascun anno accademico in misura, comunque, non superiore a quella prevista per la corrispondente categoria nelle Università statali.

Art. 66, relativo alle disposizioni per la ripetizione degli esami di profitto e di laurea, è soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 71, relativo alle modalità di pagamento delle tasse e soprattasse è soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Il titolo IX con gli articoli relativi e la tabella *B* sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO IX

Personale di segreteria, biblioteca ed ausiliario

Art. 104. — Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalle tabelle *B, C, D, E, F, G, H,* annesse allo statuto.

Art. 105. — Per lo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera del personale si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in materia per il personale delle Università statali di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 106. — I posti iniziali di ciascuna carriera sono coperti mediante nomina deliberata dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso che il Consiglio stesso dovrà bandire tenendo presenti le norme stabilite per il personale delle Università statali di carriera e qualifica corrispondenti. Le promozioni sono disposte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 107. — A favore del personale di ruolo dell'Istituto vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salva la facoltà dell'assicurato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.

Art. 108. — All'impiegato collocato a riposo spetta una indennità di buonuscita nella misura e nelle forme stabilite per il personale di ruolo delle Università statali.

Art. 109. — Il direttore amministrativo è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Art. 110. — Il posto di direttore amministrativo potrà essere coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami da indirsi per la qualifica iniziale di direttore amministrativo di 2ª classe riservato a funzionari di carriera direttiva delle Amministrazioni statali con almeno otto anni di anzianità di servizio.

Al concorso potrà prendere parte anche il funzionario di carriera direttiva degli uffici amministrativi dell'Istituto, con otto anni di anzianità di servizio nel ruolo.

Art. 111. — Alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva, di ragioneria, direttiva e di concetto della biblioteca ed alla carriera del personale ausiliario si accede mediante pubblico concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli prescritti per l'accesso alle corrispondenti carriere del personale delle Università statali.

Art. 112. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione in ruolo sono nominate dal Consiglio di amministrazione e sono così composte:

A) Per la carriera amministrativa e speciale di ragioneria:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;
da due professori universitari;
da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
da un direttore amministrativo di Università o Istituto universitario.

B) Per la carriera ausiliaria:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;
da un professore universitario;
dal direttore amministrativo dell'Istituto.

C) Per la carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca:

dal presidente del Consiglio di amministrazione;
dal direttore dell'Istituto;
da un professore di Università o Istituto universitario;
da un funzionario di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;
da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Norme transitorie

Art. 113. — Nella prima attuazione del presente statuto, i posti di cui alle tabelle *B, C, D, E, F, G, H,* potranno essere coperti mediante concorsi per esami e per titoli riservati al personale che alla data di entrata in vigore delle presenti norme trovasi in servizio non di ruolo da almeno due anni presso l'Istituto o l'Opera universitaria prescindendo dai limiti di età e sempre che alla predetta data sia in possesso del prescritto titolo di studio ed abbia esercitato per lo stesso periodo le relative funzioni.

Fra i titoli per accedere alla carriera di concetto si ritiene valido anche il diploma di maestra per l'economia domestica.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Coeff.	Qualifica	Posti
500	Direttore amministrativo di 1ª classe	1
402	Direttore amministrativo di 2ª classe	3 anni di permanenza
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	1
229	Consigliere di 3ª classe	

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coeff.	Qualifica	Posti
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	4
202	Vice-segretario	

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DI SEGRETERIA

Coeff.	Qualifica	Posti
—	—	—
202	Archivista	7
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	

TABELLA *E*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

Coeff.	Qualifica	Posti
—	—	—
	Carriera direttiva	
325	Primo ragioniere	—
	Carriera di concetto	
271	Ragioniere	2
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	

TABELLA *F*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

Coeff.	Qualifica	Posti
—	—	—
325	Bibliotecario di 3ª classe	1
271	Bibliotecario aggiunto	
229	Vice bibliotecario	

TABELLA *G*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI

Coeff.	Qualifica	Posti
—	—	—
271	Aiuto bibliotecario	1
229	Aiuto bibliotecario aggiunto	
202	Aiuto vice bibliotecario	

TABELLA *H*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coeff.	Qualifica	Posti
—	—	—
173	Bidello di 1ª classe	5
159	Bidello di 2ª classe	
151	Bidello di 3ª classe	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **1002.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione (disposta in suo favore dal sig. Annibale Colombo con atto a rogito dottor Pietro Chiaveri, notaio residente in Melzo, in data 15 maggio 1963, n. 15480 di rep., n. 4150 di racc.) consistente in un appezzamento di terreno, sito in Milano e descritto nell'atto notarile di cui innanzi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. **1003.**

Autorizzazione all'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare ad accettare una donazione.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare viene autorizzato ad accettare una donazione (disposta in suo favore dall'ing. Delpiano Ermanno con atto a rogito dott. Gallo Bruno, notaio residente in Chiusa Pesio, in data 27 aprile 1963, rep. n. 506/43) avente per oggetto una porzione di fabbricato urbano facente parte del condominio Flaminio in Cuneo, via XX Settembre, 58-60, via Schiapparelli, 12, e costituita da due piccoli vani e servizi siti al piano terreno, da adibire a sede della locale Federazione provinciale dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. **1004.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità (disposta a suo favore dalla defunta dott. Caterina Fornaseri, con testamento olografo del 23 aprile 1956, pubblicato e depositato per atto a rogito dott. Marco Serpi, notaio residente in Milano, in data 25 settembre 1964, n. 61849 di repertorio, n. 13824 di racc.) della consistenza attiva di L. 6.120.531 e della consistenza passiva di L. 3.836.991, con una differenza attiva di L. 2.283.540.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1966.

Sostituzione del direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1957, registro n. 10, foglio n. 291, con il quale il dott. Carlo Casali è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la lettera in data 1° agosto 1966, con la quale il dott. Carlo Casali ha chiesto di essere sostituito nel suddetto incarico;

Ritenuto che in conseguenza è necessario provvedere alla nomina del direttore generale del predetto Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Emilio Pasanisi è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del dott. Carlo Casali, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 379

(9800)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Istituzione di una Commissione per l'esame dei problemi riguardanti il potenziamento degli scambi commerciali con l'estero e del commercio di deposito e di transito della zona dell'alto Adriatico e per la formulazione di concrete proposte.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata la necessità di potenziare gli scambi commerciali con l'estero e il commercio di deposito e di transito della zona dell'alto Adriatico;

Ritenuta l'opportunità di costituire a tal fine una apposita Commissione, per l'esame dei relativi problemi e la formulazione di concrete proposte;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una Commissione per l'esame dei problemi riguardanti il potenziamento degli scambi commerciali con l'estero e del commercio di deposito e di transito della zona dell'alto Adriatico e per la formulazione di concrete proposte.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è presieduta dal Ministro per il commercio con l'estero ed è così composta:

dal Sottosegretario di Stato per il bilancio;

dal direttore generale della Direzione per gli affari economici del Ministero degli affari esteri;

dal direttore generale per le Importazioni e le esportazioni del Ministero per il commercio estero;

da un rappresentante, con qualifica non inferiore a ispettore generale, dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del tesoro;

da un rappresentante, con qualifica di ispettore generale, delle Direzioni generali per gli accordi commerciali, per le valute, per lo sviluppo degli scambi, del Ministero del commercio con l'estero;

dal funzionario del Ministero del commercio con l'estero distaccato presso il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

da un rappresentante, con qualifica di ispettore generale, dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

da un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

dall'Assessore all'industria e commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

dai sindaci di Trieste e di Venezia;

da un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trieste, Venezia e Gorizia;

da un rappresentante della Comunità dei porti dell'Adriatico;

da cinque esperti nominati dal Ministro per il commercio con l'estero.

I lavori di segreteria della Commissione saranno affidati a due funzionari della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Il Ministro per il commercio con l'estero, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti la Commissione e la segreteria.

Art. 4.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione e ai segretari competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Agli esperti estranei all'Amministrazione, con residenza fuori Roma, compete inoltre il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati dello Stato con qualifica di ispettore generale.

L'onere relativo graverà sul cap. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 190

(9454)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 29 aprile 1965, dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, 7, 8 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 2.360.000.000, di cui L. 1.500.000.000 conferite dagli Enti indicati all'art. 1 e ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, e L. 860.000.000 conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il conferimento statale viene annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. La cessione medesima come anche l'ammissione all'Istituto di altri Enti di cui all'art. 1 è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito ed in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 7. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627 e di buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie, restando autorizzati i direttori centrali a stipulare e ad utilizzare le relative operazioni con firma congiunta.

L'Istituto può compiere con il « Mediocredito centrale » Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 18 della legge medesima. E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, le seguenti operazioni attive:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari od anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) prestiti per acquisto di macchinario con le garanzie di cui alla lettera *a*) od anche con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

c) sovvenzioni e sconti cambiari;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) operazioni di tesoreria, sotto forma di riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari;

f) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi o da leggi successive od autorizzata dall'Organo di vigilanza.

L'Istituto può convenire a garanzia delle operazioni la costituzione di privilegio sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari;

2) acquistare immobili per uso dei propri uffici;

3) acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti.

Salvo specifiche disposizioni di legge o diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può singolarmente superare:

per i mutui: 10 anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari o prestiti per acquisto di macchinario: 5 anni;

per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di Società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle Società medesime.

Le somme impiegate nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 25. — Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 4/20 (quattro ventesimi) alla formazione ed incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per 1/20 (un ventesimo) in parte alla formazione ed incremento di ulteriori riserve, ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della Regione;

3) per 15/20 (quindici ventesimi) agli Enti partecipanti indicati nell'art. 1 ed allo Stato, quale dividendo rispettivamente attribuito al fondo di dotazione ed al conferimento statale di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623. A' termini dell'art. 13, prima comma, di tale legge, la quota di utili spettante allo Stato è destinata ad incremento del conferimento statale. L'assemblea ha facoltà di destinare gli utili spettanti ai partecipanti diversi dallo Stato ad ulteriore incremento della riserva ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(9796)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1966.

Tariffe per il servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni per i Paesi europei ed extra-europei svolto dalle Società Italcable e Radiostampa, con validità 1° luglio 1966.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 7 delle convenzioni stipulate fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le Società Italcable e Radiostampa, rispettivamente in data 20 luglio 1963 e 3 agosto 1963, approvate con decreto ministeriali n. 1412 e 1413 del 18 ottobre 1963, per la concessione del servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni per i Paesi europei ed extra-europei, da svolgersi mediante lanci all'aria e ricezioni dall'aria (servizio blind);

Preso atto che il servizio di cui trattasi, è praticamente uscito solo di recente da una lunga fase sperimentale e che pertanto, in mancanza di una precisa regolamentazione al riguardo le Società concessionarie, uniformandosi a quanto fissato in sede internazionale, hanno applicato finora di fatto le stesse tariffe adottate dalle altre Amministrazioni, ritenendole compensative del servizio svolto;

Ritenuta equa la misura adottata finora dalle concessionarie, in quanto esse hanno applicato lo stesso regime tariffario concordato precedentemente dalle Amministrazioni estere che disimpegnano già da tempo il servizio radiofototelegrafico;

Considerata la necessità, ai sensi del citato art. 7 di convenzione, di determinarle in via definitiva con validità dal 1° luglio 1966;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Servizio contrattuale

Le tariffe da applicare per il servizio contrattuale di lanci radiofoto in « Blind » in vigore dal 1° luglio 1966 sono le seguenti:

	Dollari
Con trasmettitori da 10 kW:	
per i primi 30 minuti	12
per ogni 15 minuti o frazione successivi	5
Con trasmettitore da 20 kW:	
per i primi 30 minuti	14
per ogni 15 minuti o frazione successivi	6
Con trasmettitore da 60 kW:	
per i primi 30 minuti	18
per ogni 15 minuti o frazione successivi	7,50

Art. 2.

Servizio occasionale

Le tariffe per il servizio occasionale sono le seguenti:

	Dollari
Con trasmettitore da 10 kW:	
per i primi 30 minuti	24
per ogni 15 minuti o frazione successivi	10
Con trasmettitore da 20 kW:	
per i primi 30 minuti	27
per ogni 15 minuti o frazione successivi	11
Con trasmettitore da 60 kW:	
per i primi 30 minuti	36
per ogni 15 minuti o frazione successivi	15

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9613)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 18 Raccordo ter « Tirrena Inferiore ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di collegamento tra lo scalo ferroviario di Paola (Cosenza) e la strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » costituita per km. 1 + 880 da una strada comunale e per km. 1 + 380 da una arteria di nuova costruzione, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunziati rispettivamente il 18 febbraio 1966 ed il 26 luglio 1966;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Paola, invitata dalla Direzione generale A.N.A.S. con la lettera 10 maggio 1966, prot. 659, ad esprimere il proprio parere al riguardo, ai sensi dell'articolo 3 della ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 126, non ha fatto pervenire, nel prescritto termine di un mese la richiesta deliberazione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: Scalo ferroviario di Paola - innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » in località Pagnotta, della estesa di km. 3 + 260 è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 18 Raccordo *ter* « Tirrena Inferiore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 5

(9718)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ostuni (Brindisi).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 giugno 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a cavallo della nuova strada di collegamento tra la strada statale n. 16 e la via per Cisternino nel comune di Ostuni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ostuni (Brindisi);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista di un panorama di una bellezza quanto mai suggestiva ed incomparabile per le caratteristiche di esso e per i colori che l'abitato e la configurazione topografica dello stesso presentano unitamente alla massa di verde cupo offerta dalla vallata;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi) sita a cavallo della nuova strada di collegamento tra la strada statale n. 16 e la via per Cisternino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada statale n. 16 « Adriatica », da via Bovio fino alla confluenza con la provinciale per Cisternino e dal limite ovest delle particelle 158, 120, 117, 115, 111, 97 sino alla congiungente della strada statale n. 16 con la strada provinciale panoramica dei colli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Ostuni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brindisi

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quindici del mese di giugno alle ore 10, nella sede municipale di Ostuni si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi, giusta convocazione diramata con lettera n. 66 di protocollo del 5 giugno 1965, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente riferisce che il primo argomento all'ordine del giorno è:

COMUNE DI OSTUNI - Vincolo panoramico zona a cavallo della nuova strada di collegamento tra la strada statale n. 16 « Adriatica » e la via per Cisternino. Conferma.

Quindi, constatata la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta, aggiornando gli intervenuti sullo stato della pratica relativa all'imposizione del vincolo di cui all'argomento all'ordine del giorno. Dopo aver dato notizia del deliberato della precedente Commissione nella seduta del 27 giugno 1963, il presidente riferisce in particolare sulle riserve formulate del Ministero della pubblica istruzione con nota n. 6461 del 24 luglio 1963 circa la validità della suddetta seduta. Propone la conferma del vincolo per la bellezza panoramica che è rappresentata dalla zona in esame.

Il sindaco esprime l'avviso di confermare il vincolo così come proposto a suo tempo dalla precedente Commissione.

Ciò premesso, la Commissione dopo essersi portata sul posto, con tutti i suoi componenti ed aver preso visione diretta della zona da sottoporre a vincolo e dopo breve discussione:

Considerato che sono da ritenersi tutt'ora valide ed attuali le considerazioni svolte dalla precedente Commissione in ordine ai requisiti di panoramicità della zona in parola, così come sono riportate nella parte narrativa del verbale della seduta del 27 giugno 1963;

Ritenuto, pertanto, che al lume di quanto osservato in occasione del sopralluogo eseguito sia da confermarsi il vincolo imposto nella seduta suddetta;

Rilevato che debba essere tutelata la bellezza e l'armonia paesistica d'insieme che la zona presenta;

Ad unanimità,

Delibera:

1) di confermare la proposta per la imposizione del vincolo panoramico d'insieme, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona compresa nella allegata planimetria e limitata dalla strada statale n. 16 « Adriatica », da via Bovio fino alla confluenza con la provinciale per Cisternino e dal limite ovest delle particelle 158, 120, 117, 115, 111, 97 sino alla congiungente della strada statale n. 16 con la strada provinciale panoramica dei colli;

2) di proporre che il provvedimento sia inserito nell'elenco delle bellezze naturali d'insieme del comune di Ostuni.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il presidente: SARCINELLA

Il segretario: MELE

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ceriale-Cisano », in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Savona in data 4 luglio 1966 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ceriale-Cisano » di km. 7+700;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Savona in data 29 settembre 1966;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Savona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Ceriale-Cisano », che ha inizio dal km. 611+824 della via Aurelia e si innesta sulla provinciale Albenga al km. 6, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Savona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9318)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Dei Buggi » a r. l., con sede in Buggi di Fabiano (La Spezia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 5 settembre 1966 alla Società cooperativa « Dei Buggi » a responsabilità limitata, con sede in Buggi di Fabiano (La Spezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Dei Buggi » a responsabilità limitata, con sede in Buggi di Fabiano (La Spezia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Carpena in data 19 febbraio 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il ragioniere Renato Trieste ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(9719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di concessione di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 30 *luglio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1966
registro n. 59 *Difesa-Esercito, foglio n.* 144

Cap. art. s.p.e. Curini Ugo di Luigi, classe 1916, da Corno di Rosazzo (Udine). — La medaglia di bronzo al valor militare, concessa con decreto presidenziale 3 ottobre 1952 registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1953, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1953, dispensa 30, pagina 2601, per il fatto d'arme « Roma, 4 giugno 1944 », è revocata in quanto per lo stesso fatto d'arme all'ufficiale è stata conferita una medaglia d'argento al valor militare con decreto presidenziale 2 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1958, dispensa 26, pagina 2644.

(9450)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale.

Il dott. Gianluigi Rossi, nato a Castell'Arquato (Piacenza) il 14 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma a seguito degli esami di Stato svoltisi nell'anno 1957.

Si diffidano gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Salvatore Colantonio, nato ad Arce (Frosinone) il 6 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 22 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Vincenzo Lops, nato a Corato (Bari) il 26 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena il 14 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(9432)

Vacanza della cattedra di « Antropologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Antropologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9834)

Vacanza della cattedra di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9841)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 85, foglio n. 234, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Gugliucci Guido in data 29 ottobre 1963 avverso il provvedimento col quale erano state respinte le sue domande intese ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie letterarie per le cattedre di cui alle tabelle 3 cl, 1, 14 e storia dell'arte nei licei artistici.

(9466)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 85, foglio n. 233, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Ferroni Armando in data 23 luglio 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

(9468)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 85, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Valpiana Italo in data 10 luglio 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

(9467)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1966, registro n. 85, foglio n. 235, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dal prof. Trifilò Mariano Carmelo in data 16 marzo 1963, 11 agosto 1965 e 12 gennaio 1965, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 16 febbraio 1965, n. 98, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali.

(9469)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 91, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Tiberti Silvia in data 24 settembre 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, al sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di disegno nelle scuole secondarie di 1° grado.

(9470)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1966, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Brescia avverso il decreto ministeriale 14 gennaio 1963, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il cono panoramico visibile dal cavalcavia tra via Malta e via Saffi nel predetto Comune.

(9564)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte, con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 59014 in data 10 novembre 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte, con sede in Reggio Calabria deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio suddetto in data 30 luglio 1963.

(9427)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, n. 16454/5829, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tedone Giuseppe, nato a Corato il 19 aprile 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Corato, estese mq. 2535 riportate in catasto alle particelle numeri 12 parte e 113-C del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 137 e 138.

(9559)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Cassano Ionio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.093.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9683)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di San Marco la Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.480.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9684)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9685)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.758.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9686)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villaverde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9687)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9688)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.373.387 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9689)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.156.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9690)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.360.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9691)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.649.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9692)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.289.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9693)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9694)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.728.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Giano Vetusto (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.815.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 30 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625 —	624,86	624,85	624,86	624,85	625 —	624,85	624,86	625 —	624,85
$ Can.	577,34	576,85	576,75	576,60	576,70	577,20	576,60	576,60	577,20	576,70
Fr. Sv.	144,84	144,70	144,71	144,68	144,70	144,84	144,65	144,68	144,84	144,75
Kr. D.	90,52	90,50	90,54	90,52	90,50	90,51	90,50	90,52	90,51	90,48
Kr. N.	87,48	87,49	87,45	87,45	87,55	87,54	87,44	87,45	87,44	87,42
Kr. Sv.	120,82	120,83	120,83	120,845	120,80	120,82	120,84	120,845	120,82	120,80
Fol.	172,68	172,74	172,71	172,75	172,65	172,68	172,71	172,75	172,68	172,70
Fr. B.	12,51	12,52	12,5150	12,5150	12,52	12,51	12,5135	12,5150	12,51	12,505
Franco francese	126,40	126,30	126,29	126,325	126,35	126,37	126,3150	126,325	126,37	126,35
Lst.	1743,68	1743,40	1743,60	1743,40	1743,25	1743,50	1743,45	1743,40	1743,50	1743,15
Dm. occ.	157,27	157,27	157,27	157,275	157,25	157,28	157,2550	157,275	157,28	157,25
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,16	24,1575	24,10	24,15	24,1570	24,1575	24,15	24,15
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,75	21,76	21,7450	21,76	21,76	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4325	10,4375	10,43	10,43	10,44	10,4375	10,43	10,43

Media dei titoli del 30 novembre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	576,60
1 Franco svizzero	144,665
1 Corona danese	90,51
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,842
1 Fiorino olandese	172,73
1 Franco belga	12,514
1 Franco francese	126,32
1 Lira sterlina	1743,425
1 Marco germanico	157,265
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,439

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 chilogrammi o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.082	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		9.508	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		12.364	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	5.542		zero		1.645		zero		5.983		17.723	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	4.676		zero		1.633		zero		6.880		20.803	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	1.796		zero		467		zero		2.436		8.402	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		1.239 (b)		3.666 (c)	
	82 92	- zampe; code	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		470 (b)		1.290 (c)	
	83 93	- reni	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		4.872 (b)		14.249 (c)	
	84 94	- fegato	3.271 (b)		zero (b)		1.281 (b)		zero (b)		4.436 (b)		14.076 (c)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (b)		zero (b)		787 (b)		zero (b)		2.727 (b)		7.984 (c)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	2.521 (b)		zero (b)		987 (b)		zero (b)		3.419 (b)		10.723 (c)	
	89 99	- non nominate	2.521 (b)		zero (b)		987 (b)		zero (b)		3.419 (b)		10.723 (c)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.233	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		4.773	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.525	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.001		zero		1.175		zero		4.070		12.364	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		21.696	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		17.723	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		20.803	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.402	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		21.696	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	4.292		zero		1.680		zero		5.820		17.680	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	7.863		zero		3.079		zero		10.664		31.831	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		24.110	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		30.512	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		11.381	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		31.831	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		3.666	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.290	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		14.249	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.076	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		7.984	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521		zero		987		zero		3.419		10.723	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		10.723	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.050		zero		411		zero		1.425		4.327	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (*b*)	6	1.405 (*b*)	2	2.568 (*b*)	4	1.405 (*b*)	2	5.435 (*b*)	7	17.706 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		30.847	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.770		11.271	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		36.921	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		19.598	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.292 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	16.864 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		40.270	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		31.384	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		21.280	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.398		5.165		16.550	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue	3.373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.473	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.782	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(8430)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a centouno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto l'art. 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centouno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico della carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione:

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e per gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso di svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare:

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificatto di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1966
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 369

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) Elementi di statistica.
4) Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

(8752)

Concorso per esami a quarantadue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto l'art. 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'zienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantadue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di geometra, di segretario d'azienda o di contabile d'azienda, di addetto alle segreterie o alla contabilità d'azienda.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifiche non inferiori a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inivare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539 nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e per gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindacó del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del direttore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1966
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 93.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prove orali:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;
3) Elementi di statistica;
4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

(8753)

Diario delle prove d'esame del concorso a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto, riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso a settecentosettantadue posti di applicato aggiunto nel ruolo ad esaurimento dei servizi contabili, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove d'esame del concorso si svolgeranno a Roma, via Torino n. 45, con inizio il 19 dicembre 1966 nei giorni comunicati ai candidati ammessi.

(9795)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina di membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 2 Sanità, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 24 marzo 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, sono aggregati, per la prova pratica di dattilografia e per le prove facoltative previste dal bando di concorso:

prof. Josia Vincenzo: francese e spagnolo;
prof. Ferri Alfonso: inglese e tedesco;
prof.ssa Corsi Jolanda: dattilografia;
Cianfroni Natale: stenografia;
dott. Cannistraci Ernesto: calcolo meccanico.

Art. 2.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 1063 dell'esercizio finanziario 1966, per un importo presumibile di L. 100.000 (centomila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1966
Registro, n. 9, *foglio n.* 295.

(9442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 9 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 settembre 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1966, registro n. 25 Interno, foglio n. 192, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella delle vincitrici del concorso per esami a quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965.

(9626)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 9 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 settembre 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1966, registro n. 25 Interno, foglio n. 194, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella delle vincitrici nel concorso per esami a centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965.

(9627)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 marzo 1966, n. 2311, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settanta posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741.

(9631)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentotrentasei posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il Compartimento di Napoli.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stata pubblicata la deliberazione n. 767/Ass. del direttore del Compartimento di Napoli in data 22 settembre 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il pubblico concorso per esami e per titoli a duecentotrentasei posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il suddetto Compartimento.

(9632)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i tredici posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi sessantuno posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2901, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i tredici posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi sessantuno posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2739.

(9633) posti riservati al Compartimento di Verona nel

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1966 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2902, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al Compartimento di Verona nel pubblico concorso a complessivi trecentosessantotto posti di operaio qulificato in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738.

(9628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giorgio Sarno, residente a Montoro Superiore (Avellino) è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Finale Varigotti.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Finale Ligure e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 15 novembre 1966

(9396) *Il medico provinciale:* LOMBARDI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 06776 e n. 06777 in data 25 giugno 1965, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorsi a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Vista la nota n. 1950 del 22 ottobre 1966 del comune di Valle dell'Angelo, con la quale si dà comunicazione della rinuncia del dott. Moricca Emilio alla condotta medica di quel Comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Moricca Emilio;

Considerato che il dott. Cortazzi Antonio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cortazzi Antonio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Valle dell'Angelo.

Il sindaco del comune di Valle dell'Angelo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 12 novembre 1966

(9397) *Il medico provinciale:* GALLO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.